

Comune di Ceresole d'Alba (Cuneo)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 14/06/2017. P.R.G.C._VARIANTE PARZIALE N. 10. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Il Sindaco riferisce:

Questo Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 16-1637 in data 11/12/2000 (Seconda Variante, formata ai sensi della L.U.R., che sostanzialmente sostituisce la Prima Variante Organica al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 79-16755 in data 13/07/1992).

Dalla data di approvazione del suddetto strumento urbanistico generale è stata approvata con D.C.C. n. 2 in data 20/02/2013 la Variante Strutturale n.3 al P.R.C.G. secondo i disposti di cui alla L.R. 56/1977 art.17, 4° comma e s.m.i e L.R. 1/2007.

Nonché sette varianti parziali approvate con la procedura di cui all'articolo 17 della L.R. n. 56/77:

- Variante Parziale n° 1 approvata con D.C.C. n. 24 in data 20/09/2001;
- Variante Parziale n° 2 approvata con D.C.C. n. 31 in data 30/09/2002;
- Variante Parziale n° 3 approvata con D.C.C. n. 19 in data 25/09/2003;
- Variante Parziale n° 4 approvata con D.C.C. n. 24 in data 27/09/2004;
- Variante Parziale n° 5 approvata con D.C.C. n. 13 in data 10/05/2006;
- Variante Parziale n° 6 approvata con D.C.C. n. 1 in data 05/03/2008;
- Variante Parziale n° 7 approvata con D.C.C. n. 9 in data 20/04/2011.
- Variante Parziale n° 8 approvata con D.C.C. n. 15 in data 22/05/2014.
- Variante Parziale n° 9 approvata con D.C.C. n. 23 in data 24/06/2016.

Ora nasce la necessità di predisporre una nuova variante, la quale si propone di accogliere delle richieste e delle necessità operative formulate da ditte private proprietarie di immobili, allo scopo di creare delle migliori condizioni per il loro insediamento e di migliorarne la funzionalità operativa delle attività già esistenti è stata redatta una Variante Parziale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 30/03/2017.

Per raggiungere i citati obiettivi è stata proposta la redazione di una variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della Legge Reg. n. 56/77 e s.m.i., la quale è stata redatta dal Dr. Urb. Giorgio Scazzino di Ceva per la parte urbanistica, dalla Società Sicurtea Engineering s.u.r.l. a firma della Dott.ssa Paola Saglia di Piobesi d'Alba per la parte di congruità acustica, alla quale vi rimando per una migliore conoscenza dei suoi contenuti.

Il Sindaco passa la parola al Dott. Urb. Giorgio Scazzino che illustra i contenuti della variante.

Le modifiche inserite nel Progetto Definitivo della presente Variante sono qui sotto elencate, secondo i diversi settori e con riferimento numerico alla localizzazione delle stesse sugli estratti delle tavole del P.R.G.C. vigente e delle Tavole del P.R.G.C. modificato (vedere l'estratto "Localizzazione della modifica" allegato ad ogni scheda) :

SETTORE RESIDENZIALE

1 Res) Riperimetrazione area residenziale edificabile di nuovo impianto (PEC R4) e aree circostanti con diverso assetto distributivo ubicate nel Capoluogo ,Via Carmagnola-Via Pautasso.

2 Res) Cambio modalità attuativa su edificio residenziale in Centro Storico sottoposto nel PRG vigente a riqualificazione e demolizione con ricostruzione con diverso assetto piano volumetrico e individuazione area di cessione a parcheggio pubblico, Via Ricciardo.

SETTORE PRODUTTIVO

1 Prod) Stralcio area produttiva di nuovo impianto P3 ubicata nel Capoluogo, Via Carmagnola.

2 Prod) Stralcio parziale area produttiva di riordino e completamento P2B Loc. Pautasso.

MODIFICHE NORMATIVE

1 NTA) Edificazione bassi fabbricati in aree edificabili di Nuovo Impianto R4

2 NTA) Parcheggi privati da reperire in aree a destinazione produttive.

Preso atto che, per le modifiche da apportare alla pianificazione, è stata eseguita la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 8°, art. 17, della L.R. 67/1977 e s.m.i. Con delibera di Giunta Comunale n° 1 del 04.01.2017 si è dato atto dell'avvio della procedura adottando contestualmente il Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e relativi elaborati della proposta di Variante parziale 10, i quali sono stati inviati per l'espressione del parere di competenza alla Provincia di Cuneo, all'ARPA Dipartimento di Cuneo e all'A.S.L. CN2.

Visti i pareri pervenuti al prot. 504 del 13.02.2017 da parte dell'A.S.L. CN2 (Prot. n 2017/2466), prot. 222 del 20.01.2017 da parte dell'ARPA- Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (Prot n 4645) e prot. 412 del 06.02.2017 da parte della Provincia di Cuneo (Prot. n 8860), che vengono integralmente ricompresi nell'elaborato "Valutazione Ambientale Strategica – Documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS- Controdeduzioni del Comune" nei quali si esclude la variante del P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006, esprimendo alcune condizioni, considerazioni e raccomandazioni a cui prestare particolare attenzione;

Preso atto che le prescrizioni e condizioni espresse dagli enti citati al punto precedente sono state recepite nell'ambito delle Norme di Attuazione riformulate;

Preso atto altresì, della determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 14/2017 in data 24/02/2017, con la quale si approva il verbale dell'Organo Tecnico che esclude definitivamente l'assoggettabilità della Variante Parziale n. 10 alla Valutazione Ambientale Strategica;

- Atteso che :

- I contenuti della Variante Parziale n° 10 al PRGC risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;
- Per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Ceresole d'Alba, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali approvati;

-Richiamato l'articolo 17 della L.R. n:56/77 e s.m.i., si precisa quanto segue:

A) Rispondenza ai commi 5 , 6 e 7:

- La presente Variante ,come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa ,è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte rispettano tutte le condizioni contemplate all'art.17,comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i. e più precisamente :

- a) **Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione,** per la cui verifica si allega al termine della Relazione Illustrativa la deliberazione regionale di approvazione.
- b) **Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;** nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal Comune ai sensi dell'art.17, 5° comma della L.R.56/77 e s.m.i., è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), dello stesso comma come di seguito specificato:

- c) **Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;**
- d) **Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge;**

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato complessivamente una riduzione di aree per servizi pubblici pari a m 1.593.

Lo strumento urbanistico vigente (aggiornato all'ultima Variante Strutturale n. 3) definisce la popolazione insediabile per l'applicazione degli standard urbanistici in 3.158 abitanti (il Piano ha considerato 1 abitante = 90 mc di volumetria).

Quindi: **abitanti totali 3.158 x 0,50 mq/ab = ± mq 1.579 quantità limite**

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della dotazione di aree a servizi pubblici:

SETTORE SERVIZI PUBBLICI RIDUZIONE/AUMENTO DI AREE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 1	nessuna modifica
Variante parziale 2	riduzione di mq. 545
Variante parziale 3	aumento di mq. 490
Variante parziale 4	nessuna modifica
Variante parziale 5	nessuna modifica
Variante parziale 6	nessuna modifica
Variante parziale 7	nessuna modifica
Variante parziale 8	aumento di mq. 1.029
Variante parziale 9	riduzione di mq. 1.593
Presente Variante Parziale 10	Nessuna modifica
TOTALE	RIDUZIONE DI MQ 619

Quindi la superficie delle aree a servizi pubblici rispetto alla dotazione prevista nella Variante Strutturale n.3 del PRG viene ridotta complessivamente nelle diverse Varianti parziali di mq 619, valore inferiore alla quantità limite ammessa (mq 1.579).

Viene inoltre effettuata la verifica di rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 21 della L.R. 56/77 considerando 3.158 abitanti teorici totali (1 ab = 90 mc); dalla tabella seguente (che riporta le quantificazioni del PRG vigente – Variante Strutturale n.3 -) si evidenzia il rispetto degli standard minimi:

	Standard di legge	Progetto (PRG vigente)
a) Aree per l'istruzione	(5) 15.790	(1,86) 5.880
b) Aree per attrezzature di interesse comune	(5) 15.790	(4,80) 15.173
c) Aree per parco, gioco e sport	(12,5) 39.475	(26,58) 83.950 (a)
d) Aree per parcheggi pubblici	(2,5) 7.895	(9,63) 30.422 (b) (c)
TOTALI	(25,0) 78.950	(42,88) 135.425

(a) mq. 9.910 per standard al servizio delle aree per l'istruzione

(b) mq. 617 per standard al servizio delle aree per attrezzature di interesse comune

(c) mq. 2.097 per standard al servizio delle aree produttive esistenti

Con la presente Variante Parziale n.10 non sono state apportate modifiche quantitative pertanto valgono le considerazioni di seguito illustrate ai fini delle verifiche relative alle aree a servizi.

Le modifiche introdotte con la Variante Parziale n.9 comporta temporaneamente una modesta diminuzione della volumetria residenziale (mc.4.611), la quale sommata alla volumetria residenziale parcheggiata con la precedente Variante Parziale n.8 (mc.416) determina una quantità

totale pari a mc .5.027 che si intende parcheggiata in attesa di un eventuale utilizzo in future Varianti Parziali . Conseguentemente a ciò, si ha una temporanea diminuzione complessiva (VP8+VP9) del numero di abitanti insediabili (n.42 nel caso di 120mc/abitante teorico e n.56 nel caso di 90mc/abitante per la verifica dello standard per servizi pubblici) verificando il rispetto degli standard minimi .

Abitanti teorici totali n° **2.903**

La verifica viene effettuata considerando **3.102** abitanti teorici totali (1 ab = 90 mc)

	Standard di legge		Progetto	
a) Aree per l'istruzione	(5 mq/ab)	mq 15.510	(1,90 mq/ab)	mq 5.880
b) Aree per attrezzature di interesse comune	(5 mq/ab)	mq 15.510	(4,89 mq/ab)	mq 15.173
c) Aree per parco, gioco e sport	(12,5 mq/ab)	mq	(27,06 mq/ab)	mq 83.950 (a)
	38.775			
d) Aree per parcheggi pubblici	(2,5 mq/ab)	mq 7.755	(9,63 mq/ab)	mq 29.858 (b)
			(c)	
TOTALI	(25,0 mq/ab)	mq	(43,48 mq/ab)	mq 134.861
	77.550			

(a) mq. **9.630** per standard al servizio delle aree per l'istruzione

(b) mq. **337** per standard al servizio delle aree per attrezzature di interesse comune

(c) mq. 2.097 per standard al servizio delle aree produttive esistenti

Nella Variante non sono previste modifiche alle aree per servizi pubblici di cui all'articolo 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.

- e) **Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio:**

La CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del Piano vigente (derivante da quella prevista nella Variante generale n. 2 e nella successiva ed ultima Variante strutturale n. 3) è stabilita in **2.945 abitanti** (il Piano ha considerato 1 abitante = 120 mc di volumetria per la verifica della capacità insediativa, diversamente da quanto fatto per lo standard urbanistico delle aree a servizi).

La POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12/2013 è di 2.106 abitanti.

Le modifiche introdotte non hanno determinato variazioni di volumetria.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della volumetria edificabile residenziale:

SETTORE RESIDENZIALE
RIDUZIONE/AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI
PARZIALI

Variante parziale 1	nessuna modifica
Variante parziale 2	nessuna modifica
Variante parziale 3	riduzione di mc 104
Variante parziale 4	nessuna modifica
Variante parziale 5	nessuna modifica
Variante parziale 6	riduzione di mc 120
Variante parziale 7	aumento di mc 224
Variante parziale 8	riduzione di mc 416
Variante parziale 9	riduzione di mc 4.611
Presente Variante Parziale 10	Nessuna modifica
TOTALE	RIDUZIONE DI MC 5.027

Quindi le Varianti parziali, compresa la presente, complessivamente non incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano, in quanto comportano uno stralcio di volumetria pari a **mc 5.027**, che si rende disponibile per eventuali future Varianti parziali.

- f) **Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti:** nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Si riporta comunque qui di seguito la situazione del PRG vigente relativa alle superfici territoriali del settore produttivo, necessaria per calcolare la disponibilità del 6% delle superfici territoriali o indici di edificabilità da utilizzare nelle future Varianti parziali.

Il Comune di Ceresole ha apportato al PRG la Variante generale n. 2 e successivamente la Variante strutturale n. 3; per cui alla situazione complessiva di tale strumentazione urbanistica ci si deve riferire per calcolare la disponibilità del 6% delle superfici territoriali o indici di edificabilità da utilizzare nelle Varianti parziali.

SETTORE PRODUTTIVO

Il PRG vigente ha individuato le seguenti quantità di aree produttive (derivanti da quelle previste nella Variante generale n. 2 e nella successiva Variante strutturale n. 3, con esclusione degli incrementi del 6% dovuti alle Varianti parziali):

Aree produttive (P1, P2A, P2B, P3, PM, PDC, PDE, PIF): superficie territoriale totale mq. 408.268
 Ne consegue che la disponibilità del 6% delle superfici territoriali delle aree produttive è pari a: mq. 408.268 x 6% = mq. 24.496.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di superficie territoriale per attività produttive:

SETTORE PRODUTTIVO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 1	nessuna modifica
Variante parziale 2	nessuna modifica
Variante parziale 3	riduzione di mq 800
Variante parziale 4	aumento di mq 12.300
Variante parziale 5	aumento di mq. 7.720
Variante parziale 6	nessuna modifica
Variante parziale 7	nessuna modifica
Variante parziale 8	nessuna modifica
Variante parziale 9	nessuna modifica

Presente Variante Parziale 10	Riduzione di mq .18.734
TOTALE	AUMENTO DI MQ 486

Complessivamente le superfici territoriali per attività produttive delle Varianti parziali, compresa la presente, hanno comportato un aumento di mq. 486, quindi inferiore al valore massimo ammesso di incremento del 6% (mq. 24.496).

Trattandosi di aree aventi uguale valore del rapporto di copertura le stesse considerazioni valgono per il rispetto degli indici di edificabilità.

- g) **Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente:** nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.
- h) **Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti:** nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Comma 6°

Il comma 6° dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

Con la presente Variante Parziale n.10 non sono state inserite nuove previsioni insediative e pertanto non sono state inserite tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di Variante.

B) Rispondenza al comma 8:

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate ne consegue per la presente Variante parziale n° 10 l'obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo nei casi di esclusione di cui al comma 9°, art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i.. Quindi il Comune prima di procedere all'adozione del progetto preliminare della Variante parziale ha predisposto un Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e lo ha inviato alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per l'emissione del parere circa l'eventuale assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica.

A seguito dell'invio di tale Documento tecnico ai soggetti sopra richiamati, gli stessi si sono espressi ritenendo che la Variante parziale n° 10 possa essere esclusa dalla procedura di VAS. Pertanto l'Amministrazione Comunale, attraverso la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 14/2017 in data 24/02/2017, con la quale approva il verbale dell'Organo Tecnico ha disposto l'esclusione definitiva dell'assoggettabilità della Variante Parziale n. 10 alla Valutazione Ambientale Strategica.

Viene comunque allegato tra gli elaborati della Variante Parziale n°10 la "Valutazione ambientale strategica- Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS", in quanto, pur essendo disposta l'esclusione della Variante dall'assoggettamento alla fase di valutazione ambientale strategica, tale elaborato contiene le analisi e le proposte di intervento inerenti le tematiche ambientali propedeutiche e complementari alla stesura del progetto di Variante, nonché le considerazioni e determinazioni in riscontro ai pareri e contributi pervenuti dall'ASL CN2, Provincia e A.R.P.A.

-la Variante Parziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/04/2017 al 17/05/2017;

- la Variante Parziale è stata altresì inviata alla Provincia di Cuneo –Settore Urbanistica in data 14/04/2017. La stessa ha comunicato che la Variante è pervenuta il 21/04/2017 al Prot. n. 32458 e che dal giorno successivo decorrono i 45 giorni stabiliti dall'art. 17 c. 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- la Provincia non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito e pertanto ai sensi del citato comma la pronuncia di intende positiva;
- che in data 16/05/2017 al Prot. n. 1714 è pervenuta un'osservazione da parte dei Sigg. Boasso Giuseppe e Mariella e Magliano Giovanni Bernardino riguardante la modifica contrassegnata con la sigla 1 Res nella Relazione Illustrativa;
- la predetta osservazione è stata contro dedotta come risulta nell'elaborato “ Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare” che fa parte integrante della presente deliberazione;
- in data 09.06.2017 prot. 2017 il professionista incaricato della stesura della Variante, dott. Giorgio Scazzino, ha fatto pervenire il Progetto Definitivo della stessa composta dalla seguente documentazione:
- Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare.
 - Relazione illustrativa
 - Valutazione Ambientale Strategica - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Controdeduzioni del Comune;
 - Norme di attuazione e tabelle di zona (testo integrato)
 - Tavola n. 6/V10 - Assetto generale – scala 1:10.000
 - Tavola n. 6A/V10 - Assetto generale (parte sud del territorio comunale) - scala 1:5.000
 - Tavola n. 7/V10 - Concentrico - scala 1:2.000
 - Tavola n.10/V10 “ Nucleo Storico” scala 1:1.000
 - Verifica di compatibilità acustica;

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16-1637 dell'11.12.2000 (Seconda Variante, formata ai sensi della L.U.R., che sostanzialmente sostituisce la Prima Variante Organica al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 79-16755 in data 13/07/1992).

VISTA la propria deliberazione n 2 in data 20/02/2013 di approvazione della Variante Strutturale n.3 al P.R.C.G. secondo i disposti di cui alla L.R. 56/1977 art.17, 4° comma e s.m.i e L.R. 1/2007

VISTE le otto varianti parziali approvate con la procedura di cui all'articolo 17 della L.R. n. 56/77 di seguito elencate:

- Variante Parziale n° 1 approvata con D.C.C. n. 24 in data 20/09/2001;
- Variante Parziale n° 2 approvata con D.C.C. n. 31 in data 30/09/2002;
- Variante Parziale n° 3 approvata con D.C.C. n. 19 in data 25/09/2003;
- Variante Parziale n° 4 approvata con D.C.C. n. 24 in data 27/09/2004;
- Variante Parziale n° 5 approvata con D.C.C. n. 13 in data 10/05/2006;
- Variante Parziale n° 6 approvata con D.C.C. n. 1 in data 05/03/2008;
- Variante Parziale n° 7 approvata con D.C.C. n. 9 in data 20/04/2011;
- Variante Parziale n° 8 approvata con D.C.C. n. 15 in data 22/05/2014;
- Variante Parziale n° 9 approvata con D.C.C. n.23 in data 24/06/2016;

VISTA la propria deliberazione n. 02 del 30/03/2017 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n.10 al P.R.G.C. secondo i disposti di cui alla L.R.n.56/77 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità di modificare il vigente P.R.G.C. e successive varianti, in modo non sostanziale;

VISTA la Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITA la lettura fatta dal progettista dei punti salienti della relazione tecnica alla variante esistente e visti gli elaborati facenti parte del piano stesso;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

ASSUNTO ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;

UDITO anche l'intervento dell'ing. Scazzino, redattore della variante.

CON VOTAZIONE avvenuta per alzata di mano e che ha dato il seguente risultato:
presenti e votanti n. 8 - Voti favorevoli: 8

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'unica osservazione pervenuta dai Sigg. Boasso Giuseppe e Mariella e Magliano Giovanni Bernardino come risulta riportata nell'elaborato " Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare";
3. di approvare , ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/77 così come modificata dalla LR 3/2013 , dalla L.R. 17/2013 e dalla L.R. 3/2015 il progetto definitivo della Variante Parziale n. 10 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), redatto dal dott. urbanista Giorgio SCAZZINO di Ceva per la parte urbanistica e dalla Società Sicurtea Engineering s.u.r.l. a firma della Dott.ssa Paola Saglia di Piobesi d'Alba in premessa descritto, costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti di seguito indicati:
 - o Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare
 - o Relazione illustrativa
 - o Valutazione Ambientale Strategica - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Controdeduzioni del Comune;
 - o Norme di attuazione e tabelle di zona (testo integrato)
 - o Tavola n. 6/V10- Assetto generale – scala 1:10.000
 - o Tavola n. 6A/V10- Assetto generale (parte sud del territorio comunale) - scala 1:5.000
 - o Tavola n. 7/V10 - Concentrico - scala 1:2.000
 - o Tavola n. 10/V10 " Nucleo Storico" scala 1:1.000
 - o Verifica di compatibilità acustica
4. Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e seguenti dell'articolo 17 della L.R. 56/77 ed s.m.i.;
5. Di dare atto che nella relazione illustrativa non sono stati riportati estratti cartografici con indicazione schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante in quanto non sono state inserite nuove previsioni insediative
6. Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
7. Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;
8. Di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo tecnico comunale, sulla base dei pareri pervenuti, con provvedimento del 24/02/2017 ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto in premessa precisato;
9. Di dare atto che la Variante Parziale n.10 diverrà efficace a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
10. Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica di pubblicare nei modi e nelle forme di legge l'avviso dell'avvenuta approvazione della presente delibera e di trasmettere il provvedimento e gli atti allegati all'Amministrazione della Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte;

11. Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale) ed alla successiva D.G.R. n° 6-5430 del 26/02/2013.
12. Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.